

Torino, 18 febbraio 2019

CHIARIMENTO N. 4

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di un'attrezzatura di prova per la sperimentazione di veicoli completi equipaggiati con propulsore endotermico, ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di veicolo parimenti equipaggiabili, comprensiva delle relative prestazioni accessorie, nonché della concessione in uso dell'attrezzatura per una durata e per turni definiti, con i relativi oneri concessori. CIG 7746763F0C

Quesito:

In merito alla procedura di gara in oggetto, necessiteremmo gentilmente di alcuni chiarimenti tecnici:

QUESITO 1: Con riferimento a quanto richiesto da capitolato:

“ospitare e sperimentare veicoli con passo fino ad almeno 4100 mm”


“provare sperimentalmente [...] veicoli a passo lungo (>4m e.g. IVECO Daily a passo lungo)”

“cabina con [...] dimensioni indicative interne di [...] lunghezza: 8 metri circa”

“Il ventilatore deve simulare un vento fronte marcia di almeno 180 km/h”

Si ritiene necessaria una lunghezza minima interna della cabina pari a 10 metri, per poter testare la tipologia di veicoli richiesti e per operare in sicurezza, garantendo lo spazio di manovra necessario agli operatori. Infatti si considerano 7.2 m per il veicolo, 2 per il ventilatore e 0.4 per lato per l'accessibilità.

L'ampliamento della cabina comporta la parziale copertura della porta esistente, problema che può essere ovviato aprendo una nuova porta da 1500 mm, come da schizzo allegato, garantendo così l'accessibilità con un pallet motori alla sala prova adiacente.



Considerando che *la minimizzazione degli interventi edilizi e dei rischi interferenziali, sono considerati Specifiche Qualitative/Migliorative.*”

Si richiede se quest’ultima condizione debba essere considerata prevalente rispetto alla possibilità di eseguire test sui veicoli indicati.

QUESITO 2: Con riferimento a quanto indicato da capitolato:

“La cabina deve essere dotata di opportuno trattamento di insonorizzazione, in grado di garantire un livello di rumore inferiore a 70 dB(A) a un metro fuori dalla stessa (il possibile punto di misura è qualunque) ad altezza uomo e con una sorgente di rumore rosa di 100 dB(A) collocata all’interno.”

E considerando che la potenza sonora massima di un ventilatore fronte marcia con le specifiche richieste si attesta mediamente sui 120 dB(A).

Si richiede se possa essere considerata come *“Specifica Qualitativa/Migliorativa”* un trattamento di insonorizzazione in grado di garantire un livello di rumore inferiore a 70 dB(A) a un metro fuori dalla cabina (il possibile punto di misura è qualunque) ad altezza uomo e con una sorgente di rumore rosa di 120 dB(A) collocata all’interno.

Ringraziando anticipatamente per un gradito riscontro, porgiamo Cordiali saluti

Risposta al quesito 1:

La quota x indicata nel disegno può variare da un valore minimo (come da indicazioni in allegato 2) fino ad un valore massimo di 2 metri.

Gli interventi proposti sono a carico del Contraente. La proposta progettuale sarà valutata secondo quanto previsto dall'Allegato A al Disciplinare di gara – Criteri di aggiudicazione.


Si ricorda che le Specifiche Minime debbono essere rispettate a pena di esclusione della relativa offerta (art. 1, All. "1" al Capitolato speciale - Specifiche tecniche).

Tra quelle citate nel quesito, sono Specifiche Minime "Ospitare e sperimentare veicoli con passo fino ad almeno 4100 mm" (art. 3, lett. b, All. "1" cit.) e "Il ventilatore deve simulare un vento fronte marcia di almeno 180 km/h" (art. 5.6, All. "1" cit.).

Invece, il riferimento a particolari veicoli a passo lungo (" $>4m$ e.g. IVECO Daily a passo lungo") è puramente esemplificativo ("e.g."), oltre ad essere riferito alla fornitura di un "sistema di gestione ordinato del complesso di cavi" (art. 4.1.2, All. "1" cit.).

Del pari, le dimensioni interne della cabina, tra cui "lunghezza 8 metri circa", sono espressamente dedotte come "indicative", inoltre valgono "compatibilmente con le dimensioni del locale" destinato alla cabina medesima (art. 5.1, All. "1", cit.).

Diverso è il caso della "minimizzazione degli interventi edilizi e dei rischi interferenziali", che costituisce espressamente Specifica Qualitativa/Migliorativa (art. 2, All. "1" cit.), quindi è valutata, in sede di attribuzione del punteggio tecnico, secondo quanto previsto dall'Allegato A al Disciplinare di gara - Criteri di aggiudicazione, a condizione che siano verificati i parametri di corretto funzionamento dell'impianto complessivo (art. 1, All. "1" cit.).



Risposta al quesito 2:

Il trattamento di insonorizzazione, o qualsiasi altro accorgimento tecnico in grado di garantire un livello di rumore inferiore a 70 dB(A) a un metro fuori dalla cabina (il possibile punto di misura è qualunque) ad altezza uomo, anche con una eventuale sorgente di rumore rosa superiore a 100 dB(A) collocata all'interno, sarà valutato secondo quanto previsto dall'Allegato A al disciplinare di gara – Criteri di aggiudicazione.

Ufficio Appalti